- (e) modifiche apportate dall'amministrazione aggiudicatrice o da terzi a nome dell'amministrazione aggiudicatrice:
  - accorciamento;
  - riassunto;
  - modifica del contenuto, delle dimensioni;
  - modifiche tecniche del contenuto (correzioni necessarie di errori tecnici), aggiunta di nuove parti o funzioni, cambiamento di funzioni, fornitura a terzi di informazioni supplementari relative al *risultato* (es.: codice sorgente) in vista di modifiche;
  - aggiunta di nuovi elementi, paragrafi, titoli, cappelli, grassetti, legende, indici, sunti, grafici, sottotitoli, audio;
  - aggiunta di metadati, per l'estrazione dei dati anche testuali; aggiunta di informazioni sulla gestione dei diritti; aggiunta di misure tecnologiche di protezione;
  - preparazione in formato audio, preparazione in forma di presentazione, animazione, storia in pittogrammi, sequenza di diapositive, presentazione pubblica;
  - estrapolazione di una parte o divisione in parti;
  - integrazione, anche mediante rifilatura e taglio, dei *risultati* o di parti di essi in altre opere, come ad esempio siti o pagine web;
  - traduzione, inserimento di sottotitoli, doppiaggio in diverse versioni linguistiche:
    - francese, inglese, tedesco;
    - tutte le lingue ufficiali dell'UE;
    - lingue utilizzate all'interno dell'UE;
    - lingue dei paesi candidati;
    - altre lingue;
- (f) diritto di autorizzare o dare in licenza a terzi i modi di sfruttamento di cui alle lettere da a) a e), a condizione tuttavia che ciò non si applichi a *diritti preesistenti* e a *materiali preesistenti*, se essi sono dati in licenza solo all'Unione, tranne come previsto dalla clausola II.13.2;
- (g) altri adattamenti che le parti possono concordare successivamente; in tal caso si applicano le seguenti disposizioni: l'amministrazione aggiudicatrice deve consultare il contraente. Se necessario, quest'ultimo chiede a sua volta il consenso del *creatore* o altro detentore del diritto e deve rispondere all'amministrazione aggiudicatrice entro un mese dando il suo consenso e fornendo gratuitamente eventuali suggerimenti per le modifiche. Il contraente può opporsi alla modifica prevista soltanto se un *creatore* può dimostrare che questa rischia di arrecare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione, violando così i suoi diritti morali.

I modi di sfruttamento possono essere definiti più dettagliatamente nel contratto specifico.